

Indicazioni obbligatorie di legge sugli apparecchi elettrici ed elettronici

Avv. Maurizio Iorio

Martedì 16 giugno 2015

Convegno organizzato da ANDEC – Confcommercio



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE



Codice del Consumo e normativa specifica del settore elettrico ed elettronico

Una prima disciplina generale in tema di indicazioni obbligatorie è riportata agli articoli dal 6 al 12 (Capo II) del Codice del consumo (Decreto Legislativo 06/09/2005 n. 206)

Tuttavia, ai sensi dell'art. 8 del Cod. Cons., *“Sono esclusi dall'applicazione del presente capo i prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento”*.

Conseguentemente, nel caso dei prodotti elettrici ed elettronici occorre considerare le prescrizioni della disciplina specifica che li concerne e, solo quando questa non sussiste o è in punto più generica, la disciplina del capo II del Codice del Consumo.



QUADRO NORMATIVO

Codice del consumo e normativa specifica del settore elettrico ed elettronico

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	DISPOSIZIONI SPECIFICHE
CODICE DEL CONSUMO	Articoli dal 5 al 12 (capo II)
Normativa Bassa Tensione (LVD)	Direttiva 2006/95/CE, attuata in Italia dalla Legge 18.10.1977 n. 791 (D. 2014/35/UE)
Normativa Compatibilità elettromagnetica (EMC)	Direttiva 2004/108/CE attuata in Italia dal D.lgs 6.11.2007 n. 194 (D. 2014/30/UE)
Normativa Radio telecomunicazioni (RTTE)	Direttiva 1999/5/CE attuata in Italia dal D.lgs 09.05.2001 n. 269 (D. 2014/53/UE)
Normativa ambientale <ul style="list-style-type: none">- RAEE ----->- RoHS ----->- Ecolabel ----->- Ecodesign ----->	<ul style="list-style-type: none">D. 2012/19/UE - Dlgs 14.03.2014 n. 49D. 2011/65/UE - D.lgs 4.03.2014 n. 27D. 2010/30/UE e regolamenti UE di att.neD. 2009/125/UE e regolamenti UE di att.ne



Ai sensi del predetto quadro normativo, il Produttore (o l'importatore, se questi si presenta come produttore avendo apposto solo il proprio marchio sul prodotto o avendo comunque modificato quest'ultimo):

a). Accerta ed attesta la conformità del prodotto (secondo una procedura che può essere semplice, basata sull'auto certificazione, o complessa, con l'intervento di un Organismo Notificato, a seconda dei casi).

L'attestazione sulla conformità del prodotto - che a seconda dei casi può richiedere o meno l'intervento di un Organismo Notificato - è richiesta sia dalle varie normative sulla marcatura CE che da quelle ambientali (RAEE, RoHS, Ecolabel, Ecodesign)



Oneri del Produttore (segue):

**(b). Appresta una documentazione tecnica,
da tenere a disposizione delle Autorità per 10 anni.**

La documentazione tecnica è richiesta sia dalla normativa “CE”, che da quella ECODESIGN, che da quella ECOLABEL (in quest’ultimo caso deve essere tenuta a disposizione per 5 anni anziché per 10, come negli altri casi), che da quella RoHS; la documentazione, destinata alle autorità che la possono richiedere sin dalla fase di sdoganamento, dovrà contenere pertanto – oltre alla tradizionale parte sulla conformità tecnica - anche parti specifiche relative a ciascuna di tali tre peculiari normative ambientali (ai fini RoHS é da redigersi secondo la norma EN 50581-2012).



Oneri del Produttore (segue):

(c). Appresta una dichiarazione di conformità, da esibire alle Autorità .

Nel caso dei prodotti soggetti alla normativa RTTE (ad es. un telefono cellulare, un allarme senza filo, un apparecchio “blue tooth”), in aggiunta all’ordinaria dichiarazione in forma estesa, una dichiarazione di conformità in forma sintetica, corredata del marchio CE, deve anche accompagnare ogni prodotto; quest’ultima deve contenere una frase del seguente tenore: **“Con la presente (nome del costruttore) dichiara che questo (tipo di apparecchio) è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE - Norme di riferimento: (.....)”** (segue marchio CE)



Oneri del Produttore (segue):

***(d). Riporta il marchio CE sul prodotto
(o, quando non è possibile, su imballaggio e documentazione di
accompagnamento).***

Il marchio CE, si badi, deve avere delle dimensioni minime di 5 millimetri x 5 millimetri e riportare questa proporzione anche quando, come avviene normalmente, è riportato con dimensioni superiori; l'affissione del marchio CE è richiesta non solo dalla normativa "CE" sulla conformità tecnica del prodotto ma anche da quella RoHS e da quella ECODESIGN.



Oneri del Produttore (segue):

(e). Riporta sul prodotto o, a seconda dei casi, nella documentazione di accompagnamento, indicazioni specifiche previste da fonti varie (direttive; guida blu al marchio CE; Decisione n. 768/2008/ CE, ecc.), tra cui:

- tipo / lotto / numero di serie sul prodotto;**
- nome ed indirizzo del produttore o di un suo rappresentante nella UE con un unico punto di contatto.**

Il “rappresentante” nella UE del produttore è tale solo se è nominato **per iscritto**; lo stesso potrà sottoscrivere la dichiarazione di conformità ed apporre la marcatura CE sul prodotto **ma non potrà redigere la documentazione tecnica di accompagnamento.**

L'indirizzo del produttore secondo il Cod. Cons. (art. 6. b) **può essere riportato anche in lingua inglese** dato che il DM 101/97 – richiamato espressamente dal Cod. Cons. - precisa che *“Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune”*.

Non occorre indicare il “made in”, ossia “il Paese di origine se situato fuori dell’Unione Europea” fuori dai pochi casi specifici in cui è previsto da leggi speciali.



Oneri del Produttore (segue):

(f)- *Riporta istruzioni ed avvertenze in lingua italiana.*

- Il Cod. Cons. prevede, all'art. 6 lettera f) la necessità di accompagnare ogni prodotto con le istruzioni, le eventuali precauzioni e la destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.
- Si deve ritenere, anche alla stregua della giurisprudenza UE, che le istruzioni non debbano essere necessariamente riportate per iscritto o possano essere sufficienti disegni o altri pittogrammi.



Oneri del Produttore (segue):

(g) - Indica l'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente.

Trattasi di requisito previsto dal Cod. Cons. (art. 6.d), diverso da quello di cui alla normativa RoHS (che tra l'altro è limitato a 6 sostanze).

I materiali e sostanze a cui si riferisce il Cod. Cons. sono solo quelli che “... *in occasione dell'uso, anche non appropriato purché ragionevolmente prevedibile ... possano essere ceduti in quantità tale da rappresentare un rischio per l'uomo*”, con la conseguenza che **alcuna informazione è necessaria se tali materiali / sostanze non sono presenti o se, pur essendo presenti, non vengono “ceduti” con rischio per la salute umana.**



Oneri del Produttore (segue):

(h) Indica i materiali impiegati ed i metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto.

- Questa indicazione è prevista dal Cod. Cons. (all'art. 6.e) ma potrebbe essere spesso derogata dalla normativa CE, in quanto più specifica; ad ogni buon conto: sia i materiali che i metodi di lavorazione a cui si riferisce il Cod. Cons. vanno indicati solo se c'è rischio di confusione con altri prodotti (DM 101/07, art. 10).

Es.: non “TV” ma, se del caso, “*TV con schermo a LCD*”.

- Sempre ai fini del Cod. Cons., l'indicazione di cui trattasi non è necessaria quando “... i materiali impiegati e ... i metodi di lavorazione ... sono già resi manifesti dalla denominazione legale o merceologica” (DM 101/07 art. 11).

Es.: nel caso di “*Pile al Litio*” non occorre specificare i metodi di lavorazione né ovviamente ulteriormente i materiali.



Oneri del Produttore (segue):


(i) - Riporta l'etichetta e la scheda informativa previsti dalla normativa ECOLABEL

- Gli AEE esposti in vendita devono essere accompagnati da un'etichetta, fornita gratuitamente al rivenditore dal fornitore, riportante dettagliate informazioni sul consumo energetico e sulla correlativa classe energetica attribuita.
- Essi devono anche essere accompagnati (che siano o meno esposti in vendita) da un'apposita scheda informativa apprestata dal Produttore, riportante anch'essa dettagliate informazioni sul consumo energetico.
- Infine, ogni forma di pubblicità concernente i prodotti interessati, così come il materiale tecnico promozionale (cataloghi, opuscoli, ecc.), deve fornire agli utilizzatori finali le istruzioni necessarie al consumo energetico o fare riferimento alla specifica classe energetica attribuita all' apparecchio.



Oneri del Produttore (segue):

(i) - Riporta l'etichetta e la scheda informativa previsti dalla normativa ECOLABEL (segue)



Oneri del Produttore (segue):

(I) - Riporta il bidoncino barrato previsto dalla normativa RAEE 2.

Si noti che il D.Lgs 14.03.2014 n 49 (RAEE 2) ha adottato il disegno della norma CENELEC EN 50419: 2006 che riporta sotto il bidoncino barrato una barra orizzontale ad indicare che l'AEE è stato immesso nel mercato dopo il 13.08.2005 (come si legge all'allegato IX al D.Lgs 49/2014). La Direttiva 2012/19/UE riporta invece all'all. IX il bidoncino senza riga orizzontale; pertanto, il bidoncino con la barra orizzontale va adottato preferibilmente ma non esclusivamente dai Produttori (= anche quello senza barra è accettabile).



Oneri del Produttore (segue):

(m) Riporta le specifiche informazioni previste in campo RAEE 2

Informazioni da fornire ai consumatori: l'art.26 elenca una lista di informazioni; si ricorda la seguente (nuova): la possibilità di consegna 1 contro 0 ai distributori nel caso di RAEE di piccolissime dimensioni (non più di 25 cm per lato).

Vendite a distanza: Tutti i Produttori che vendono a distanza ai consumatori finali devono indicare in modo chiaro sul sito WEB: (a) i propri luoghi di raggruppamento dei RAEE ritirati e (b) le modalità del ritiro dei RAEE presso il luogo di consegna dei prodotti nuovi); in caso contrario, il contratto di vendita è nullo.

Identificazione univoca del Produttore: i Produttori sono tenuti ad adeguare l'elenco delle informazioni destinate ai consumatori riproducendo su ogni AEE in modo visibile, leggibile ed indelebile il proprio marchio oppure, il logo registrato o il numero di iscrizione al Registro AEE o, in aggiunta, un sistema di identificazione a radio frequenza (RFID).



Indicazioni obbligatorie di legge sugli apparecchi elettrici ed elettronici

ONERI DI LEGGE	NOTA
QUADRO LEGISLATIVO	Occorre considerare sia il Codice del Consumo, sia e soprattutto la normativa CE e le varie normative ambientali (RAEE, RoHS, Ecodesign, Ecolabel).
(a) Il Produttore accerta e attesta la conformità dell'AEE	
(b) Il Produttore appresta una documentazione tecnica	La documentazione tecnica è richiesta – con diverso contenuto - dalla normativa CE, da quelle RoHS, Ecodesign, Ecolabel.
(c) Il Produttore appresta una Dichiarazione di Conformità	Nel caso di prodotti soggetti alla normativa RTTE (D. 1999/5/CE), una versione sintetica di Dichiarazione di Conformità deve accompagnare ogni AEE.
(d) Il Produttore riporta il marchio CE sul prodotto	Il marchio CE deve avere dimensioni minime di 5 mm x 5 mm e mantenere queste proporzioni se in dimensioni superiori. Il marchio è richiesto da tre normative: quella sulla conformità dei prodotti, quella RoHS; quella ECODESIGN.



Indicazioni obbligatorie di legge sugli apparecchi elettrici ed elettronici

ONERI DI LEGGE	NOTA
(e) Il Produttore riporta: <ul style="list-style-type: none">- Tipo / lotto / numero di serie- Nome ed indirizzo del produttore o suo rappresentante nella UE	Rappresentante produttore <u>nominato con atto scritto</u> ; egli <u>NON sottoscrive</u> la Documentazione Tecnica. Indirizzo anche in inglese. “ Made in” solo eccezionalmente, nei casi previsti.
(f) Il P. riporta istruzioni ed avvertenze scritte in italiano	Istruzioni ed avvertenze solo se utili per fruizione e/o sicurezza del prodotto necessari; sono accettati i pittogrammi e le raffigurazioni grafiche.
(g) Il P. riporta l'eventuale presenza di materiali / sostanze dannose	I materiali e sostanze sono quelli che “... <i>in occasione dell'uso... possano essere ceduti in quantità tale da rappresentare un <u>rischio per l'uomo</u></i> ”.
(h) Il P. indica materiali / lavorazioni se determinanti per il prodotto	Es.: non “TV” ma, se del caso, “TV con schermo a LCD”; Es.: nel caso di “Pile al Litio” non occorre specificare i metodi di lavorazione né ovviamente i materiali.
(i) Il P. riporta Etichetta e Scheda informativa ECOLABEL	E' prevista un' <u>etichetta informativa</u> sui prodotti esposti; una <u>scheda informativa</u> con ogni prodotto; un riferimento sul consumo energetico in ogni <u>materiale illustrativo/pubblicitario</u> .



Indicazioni obbligatorie di legge sugli apparecchi elettrici ed elettronici

ONERI DI LEGGE	NOTA
(l) Il Produttore riporta il bidoncino barrato previsto dalla normativa RAEE 2	A differenza della normativa italiana di attuazione (Dlgs 49/2014), la Direttiva 2012/19/UE (RAEE 2) riporta all'all. IX un bidoncino barrato senza riga orizzontale; pertanto, il bidoncino con la barra orizzontale va adottato <u>preferibilmente</u> ma non esclusivamente dai Produttori (= anche quello senza barra è accettabile).
(m) Il Produttore riporta le specifiche informazioni previste dalla normativa RAEE 2	<ol style="list-style-type: none">(1) Informazioni da fornire ai consumatori ex art. 26 Dlgs 49/2014, tra cui quella "nuova" sull'obbligo di ritiro del rivenditore 0 contro 1.(2) Informazioni nel caso di vendite a distanza su modalità di restituzione dei RAEE da parte dei consumatori sui luoghi di raggruppamento.(3) Identificazione univoca del "Produttore" (marchio, o logo registrato, o n° di iscrizione Reg. AEE e, in aggiunta, sistema RFID).

